

L'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania

24-25 NOVEMBRE 2023

Le specialità dell'esecuzione forzata tributaria

Abstract di A. Quattrocchi

L'attuale disegno dell'esecuzione forzata tributaria rappresenta il punto di arrivo di una disciplina la cui evoluzione storico-legislativa ha valorizzato il suo tratto funzionale, l'effettiva attuazione del potere d'imposizione.

Nella lettura offerta sul tema sin dalla prima giurisprudenza della Corte Costituzionale, invero, l'applicazione, ai crediti fiscali, delle disposizioni dell'esecuzione forzata ordinaria, avrebbe rischiato di compromettere la pronta riscossione dei tributi e il preminente interesse della finanza pubblica.

Non ne è scaturito, tuttavia, un diverso assetto della scansione temporale delle "fasi", tale da incidere solo sulla dinamica del procedimento e di giustificare un differente rito esecutivo. Anziché una specialità tutta interna al codice di procedura civile, ne è derivata l'esigenza di costruire un sistema distinto, volto non all'esecuzione del credito in sé e per sé considerato, ma dell'atto amministrativo che lo reca.

In questo senso, l'esecuzione forzata tributaria mostra la sua specialità sin dalla modalità di formalizzazione del titolo esecutivo, che si emancipa dall'altrimenti indispensabile mediazione giurisdizionale (sentenza) o cartolare (titolo di credito).

Allo stesso tempo, a prescindere dall'adozione di modelli organizzativi che prevedano o meno una distinzione soggettiva dell'ente chiamato ad attuare il provvedimento, la sua esecuzione è attribuita all'ufficiale della riscossione, dunque alla parte pubblica e non ad un soggetto terzo.

Questa specialità ontologica riverbera sui tratti salienti dell'esecuzione forzata, quali la ricerca dei beni da pignorare, il procedimento di vendita e l'intervento dei creditori, giungendo alla massima espressione con l'istituto della surroga, con cui il concessionario subentra nell'esecuzione già iniziata da un creditore privato, determinandosi il passaggio dal rito civile alla procedura speciale.

In questo quadro, gli spazi lasciati alla giurisdizione ordinaria sono del tutto marginali, atteso che anche per i pignoramenti presso terzi, nei quali l'intervento del giudice è di regola funzionale all'assegnazione del credito, l'agente ordina o ha facoltà di ordinare al terzo di pagare direttamente l'amministrazione.

L'esame dei tratti di specialità dell'esecuzione forzata tributaria mostrerà anche che talune disposizioni – si pensi alle soglie rilevanti ai fini delle espropriazioni immobiliari – trovano una giustificazione che non discende dall'impronta amministrativa della procedura, ma da *rationes* differenti, che contribuiscono a delineare un modello del tutto peculiare.